

20.05.2002

**Deliberazione della AEEG n. 81/02. Disposizioni transitorie  
per il bilanciamento**

Si informa che con la Deliberazione n.81/02, reperibile sul sito Internet [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) dal 2 maggio 2002, la AEEG ha stabilito le condizioni transitorie riguardanti la disciplina del bilanciamento.

Ricollegandomi alle informative precedenti in relazione alla Delibera dell'AEEG n.317/01 che ha introdotto tale disciplina, ricordo che:

1. Per ciascun punto di immissione (non a carico del consumatore) deve essere versato al Gestore della rete un corrispettivo pari a 0,10 eurocent applicato ai kWh corrispondenti alla sommatoria dei valori assoluti delle differenze tra la potenza oraria immessa ed il corrispondente valore del programma di immissione.
2. Relativamente a ciascun punto di prelievo, il titolare del bilanciamento paga al Gestore della rete:
  - 2.1 la remunerazione della riserva "rf" applicata all'energia prelevata in ciascuna fascia oraria come segue:  
  
F1 = 0,82 eurocent/kWh  
F2 = 0,33 eurocent/kWh  
F3 = 0,18 eurocent/kWh  
F4 = 0,00 eurocent/kWh
  - 2.2 Il "bilanciamento", valutato su base bimestrale come minor valore tra:
    - 2.2.1- l'importo derivante dall'applicazione di 0,10 eurocent/kWh alla differenza tra i prelievi orari effettuati ed i corrispondenti valori del programma di prelievo;
    - 2.2.2- l'importo ottenuto applicando la componente bf x 1,5 all'energia prelevata in ciascuna fascia oraria e cioè:

F1 = 0,345 eurocent/kWh  
F2 = 0,135 eurocent/kWh  
F3 = 0,075 eurocent/kWh  
F4 = 0,000 eurocent/kWh

2.3 – Era, altresì, previsto che, in alternativa alla soluzione di cui al punto 2.2, il titolare del bilanciamento potesse scegliere entro il 15 gennaio 2002 un diverso sistema di pagamento del bilanciamento e cioè versare la componente “bf” al prelievo di energia in ciascuna fascia oraria come di seguito indicato:

F1 = 0,23 eurocent/kWh

F2 = 0,09 eurocent/kWh

F3 = 0,05 eurocent/kWh

F4 = 0,00 eurocent/kWh

La condizione transitoria, prevista dalla citata Delibera n.81/02, prevede che il titolare del bilanciamento che non abbia esercitato la facoltà di cui al predetto punto 2.3 debba versare a titolo di acconto, e quindi salvo conguaglio, un corrispettivo pari a 0,25 volte la componente “bf” relativamente all'energia elettrica prelevata in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario ed in ciascuna fascia oraria,.

Per ciascun punto di immissione dotato di misuratore orario si deve versare un corrispettivo pari a 0,25 volte la componente “bf” da applicare all'energia immessa in ciascuna fascia oraria.

Tale soluzione provvisoria dovrebbe essere mantenuta fino a quando il titolare del contratto di bilanciamento non avrà predisposto un sistema per comunicare i programmi di immissione e di prelievo al Gestore della rete. Si prevede che ciò possa avvenire intorno ad ottobre c.a..

Per il momento sono disponibili sul sito del GRTN i contratti tipo per il bilanciamento e lo scambio, i quali per molti clienti finali, come noto, vengono stipulati dal fornitore grossista in nome e per conto del cliente finale medesimo.